



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
 “.....” Tipologia progettuale: Progetto Estero (PE) – CUP
 presentato nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2016.

Premesso che

gli articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/1992, come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/1999, prevedono il finanziamento a carico del Ministero della Salute (**Ministero**) di Progetti di ricerca finalizzata presentati dai Destinatari Istituzionali, individuati dalla normativa stessa;

in data 20.06.2016 è stato pubblicato sul Portale del Ministero della Salute il “Bando Ricerca Finalizzata 2016” relativo agli anni finanziari 2014-2015 articolato in due principali aree di ricerca, change-promoting e theory-enhancing, ed in cinque tipologie di progetti mettendo a disposizione risorse economiche complessive ammontanti a Euro 135.392.176,05 e individuando i criteri guida e gli obiettivi a cui devono rispondere i progetti, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN);

a seguito del processo di valutazione dei Progetti presentati, il Ministero della Salute con Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2018, ha approvato la graduatoria proposta dal Comitato Tecnico Sanitario che ricomprende il Progetto di ricerca “.....” (**Progetto**) tipologia progettualearea presentato dalla Regione del Veneto in qualità di Destinatario Istituzionale con Principal Investigator il Dr.;

con DGR n. 735 del 28.05.2018 la Regione del Veneto ha preso atto della graduatoria dei Progetti di ricerca presentati dal Destinatario Istituzionale Regione del Veneto approvati dal Ministero della Salute nell’ambito del “Bando Ricerca Finalizzata 2016”;

in datala Regione ha sottoscritto con il Ministero e, per presa visione, il Principal Investigator la Convenzione n.che disciplina i rapporti di collaborazione e finanziari per l’esecuzione del Progetto;

la Regione, in qualità di Destinatario Istituzionale, ha la responsabilità del coordinamento metodologico e organizzativo delle attività di ricerca e a tal fine si rende necessario stipulare altresì una Convenzione tra la Regione del Veneto, l’Azienda/Ente Capofila presso cui è realizzato il Progetto e le Unità Operative partecipanti allo stesso, per la disciplina dei conseguenti rapporti, secondo lo schema approvato con la DGR n..... del

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO (Regione)

rappresentata da ..., nato/a a ... il ... e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di, a ciò autorizzato dalla DGR n.del



c69d6d9d



AZIENDA SANITARIA / ENTE (Capofila)

rappresentata da nato/a a il, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda/Ente....., con sede in, codice fiscale n, nella sua qualità di Capofila del Progetto;

e

AZIENDA SANITARIA / ENTE (Unità Operativa)

rappresentata da nato/a a il, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda/Ente....., con sede in, codice fiscale n

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

1. L'Azienda/Ente Capofila e le Unità Operative si impegnano a realizzare il Progetto di ricerca "....." secondo quanto riportato nel Piano esecutivo approvato dal Ministero della Salute e in ottemperanza a quanto previsto dal Bando Ricerca Finalizzata 2016.

Il Piano esecutivo è parte integrante della Convenzione n. stipulata tra il Ministero, la Regione e, per presa visione, il Principal Investigator del Progetto, trasmessa all'Azienda /Ente Capofila ed alle Unità Operative dalla Regione del Veneto con nota PEC prot. n., che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegata.

2. Il Progetto è finanziato dal Ministero della Salute per l'importo di Euro=

3. Il Progetto si articola nelle seguenti Unità Operative:

- 1) la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro
- 2) (Unità Operativa ESTERA) la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro 0,00;
- 3) la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro

4. L'Azienda/Ente capofila ha compiti di coordinamento del Progetto e gestione amministrativo-contabile del finanziamento.

ART. 1 bis

1. L'Azienda/Ente Capofila disciplina, con specifico atto, i rapporti e gli obblighi con l'Unità Operativa (Unità Operativa ESTERA) in relazione alle attività progettuali, adeguandosi alle prescrizioni stabilite dalla presente convenzione.

ART. 2

1. Il Progetto ha la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività, comunicata dalla Regione al Ministero, adempimento che costituisce presupposto indispensabile per l'avvio delle procedure relative all'erogazione del finanziamento assegnato di cui all'articolo 3.

2. L'attività di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di cui alla presente Convenzione è di competenza del Ministero.



c69d6d9d



ART. 3

1. La Regione si impegna a corrispondere, per l'attività prevista dal Progetto, il finanziamento ministeriale di Euro= che sarà erogato, per il tramite di Azienda Zero, direttamente a favore dell'Azienda/Ente Capofila e delle Unità Operative partecipanti al Progetto secondo le quote spettanti definite dal Piano esecutivo approvato dal Ministero.

2. Il finanziamento viene erogato, dopo essere stato introitato dal Ministero, con le seguenti modalità:

- a) la prima rata, pari a Euro, a seguito della comunicazione della Regione al Ministero della data di inizio attività di cui all'articolo 2 e comunque ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
- b) la seconda rata, pari a Euro....., alla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività, a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all'articolo 4;
- c) il saldo, fino a un massimo di Euro dopo la conclusione del Progetto, a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della relazione finale e della rendicontazione delle spese di cui all'articolo 6.

ART. 4

1. Al termine del diciottesimo (18°) mese di attività, per l'erogazione della seconda rata, l'Azienda/Ente capofila deve trasmettere alla Regione, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza prevista, una relazione sullo stato di attuazione del Progetto, sottoscritta digitalmente dal Principal Investigator, che deve contenere la descrizione dell'attività svolta dalle singole Unità Operative e una sintesi dello stato di avanzamento complessivo della ricerca.

2. Ciascuna Unità Operativa deve trasmettere all'Azienda/Ente Capofila e al Principal Investigator, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1., la relazione sull'attività svolta per la parte di attività di pertinenza.

3. In caso di ritardo nella presentazione della relazione di cui al comma 1. ovvero di valutazione negativa della stessa, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti così come dettagliati all'articolo 5 della Convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda.

ART. 5

1. Durante lo svolgimento del Progetto è possibile apportare:

- a) per una sola volta modifiche al piano esecutivo;
- b) per una sola volta modifiche al piano finanziario di una o più unità operative.

2. Le richieste di modifica, firmate digitalmente dal Principal Investigator e adeguatamente motivate al fine di comprovare che le stesse sono indispensabili ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto, sono trasmesse dall'Azienda/Ente capofila alla Regione entro e non oltre il 19° mese dall'avvio del progetto.

3. La Regione sottopone le modifiche richieste all'approvazione del Ministero. Solo dopo l'approvazione ministeriale il Principal Investigator può procedere alle modifiche del piano esecutivo o del piano finanziario che, in ogni caso, non devono comportare un aumento del finanziamento a carico del Ministero.

4. Qualora emerga che sono state approvate modifiche al piano esecutivo o al piano finanziario senza la prescritta autorizzazione, il Ministero ha facoltà di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e il recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

ART. 6

1. A conclusione del Progetto, per l'erogazione del saldo, l'Azienda/Ente capofila deve trasmettere alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza naturale o



c69d6d9d



prorogata, la documentazione di seguito indicata, redatta dal Principal Investigator e sottoscritta digitalmente dallo stesso:

- a) relazione finale che documenti, per ciascuna Unità Operativa, la coerenza delle attività svolte con il Piano esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
- b) copia dei lavori pubblicati a seguito dello svolgimento del Progetto;
- c) rendicontazione, complessiva e per Unità Operativa, delle spese sostenute con i fondi ministeriali.

2. La documentazione di supporto deve essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e deve essere conservata agli atti dell'Azienda/Ente.

3. Ciascuna Unità Operativa deve trasmettere all'Azienda/Ente Capofila e al Principal Investigator, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla scadenza naturale o prorogata del Progetto, una relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché una rendicontazione delle spese sostenute per la parte di attività di pertinenza.

4. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione di cui al comma 1. ovvero di valutazione negativa della stessa, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti così come dettagliati all'articolo 7 della convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda.

ART. 7

1. Il Ministero e la Regione del Veneto hanno facoltà di chiedere chiarimenti e disporre verifiche nel corso dello svolgimento del Progetto.

ART. 8

1. La sospensione o la revoca del finanziamento da parte del Ministero non comportano obbligo da parte della Regione del Veneto alla corresponsione degli importi previsti.

ART. 9

1. Il termine previsto per la conclusione del Progetto può essere prorogato dal Ministero, per un periodo massimo di mesi dodici (12), a seguito di formale, motivata e documentata richiesta firmata digitalmente dal Principal Investigator, trasmessa dall'Azienda/Ente capofila alla Regione non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio del Progetto e comunque non oltre i 4 (quattro) mesi precedenti la data di scadenza del Progetto.

ART. 10

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo specifici accordi tra la Regione del Veneto e l'Azienda/Ente capofila, ferma restando la possibilità di fruirne da parte dei soggetti istituzionali del SSN, previa richiesta alle Parti stesse.

2. Nel caso in cui l'Azienda/Ente capofila intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca realizzata, ai risultati della stessa e ad eventuali brevetti derivati, deve farne richiesta alla Regione che la inoltra al Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche, inerenti al Progetto – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità del costo delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non sia fatta espressa menzione del finanziamento ministeriale.

5. In caso di mancato invio, unitamente alla relazione finale, dei lavori pubblicati di cui alla lettera b)



c69d6d9d



dell'articolo 6, oppure di omessa menzione del finanziamento ministeriale, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti, dettagliati nell'articolo 11 della convenzione stipulata con il Ministero a cui si rimanda.

6. Il Ministero può dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

ART. 11

1. I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del Progetto possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio e comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso.

2. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e per il pagamento di quote stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per i contratti stipulati in relazione al Progetto, entro i limiti previsti dal Bando, conformemente alla normativa vigente in materia.

ART.12

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in particolare al comma 5 sul Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2013, n. 3.

ART. 13

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alla Convenzione n. sottoscritta tra il Ministero, la Regione e, per presa visione, dal Principal Investigator.

2. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente secondo le disposizioni fiscali vigenti in materia.

3. Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Venezia.

4. Sono a carico dell'Azienda/Ente capofila tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

PER LA REGIONE DEL VENETO



c69d6d9d



PER L'AZIENDA / ENTE

PER L'AZIENDA / ENTE

